



REPUBBLICA ITALIANA  
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA  
Ufficio del Giudice delle Indagini Preliminari

N. 761/15 R.G. GIP  
N. 297/15 R.G.N.R.

N. 180/2015 D. PEN.  
N. \_\_\_\_\_ C.P.

**DECRETO PENALE DI CONDANNA**

art. 459 c.p.p.

OPPOSIZIONE PRESENTATA  
IN DATA \_\_\_\_\_  
Da \_\_\_\_\_  
DIVENUTO ESECUTIVO  
IN DATA \_\_\_\_\_

Il Giudice per le Indagini Preliminari presso il TRIBUNALE DI TEMPIO P., Dott. MARCO CONTU  
Letti gli atti del procedimento n. 297/15 R.G.N.R.:

esaminata la richiesta del Pubblico Ministero con la quale si chiede l'emissione di decreto di condanna nei confronti di:

**ADDIS Piergianni** nato a Roma il 11/03/1949, residente a Roma, Piazza Americo Capponi n. 13 scA.

Difeso dall' Avv. **Antonella PIREDDA** del foro di Tempio Pausania, con studio in Santa Teresa Gallura Via Liguria n. 6 d'ufficio

IMPUTATO

In ordine al seguente reato **Art. 595 co.3 c.p.**, perché, in qualità di presidente del C.d.A. della Comunità del Territorio di Costa Paradiso, inserendo sul relativo sito internet ([WWW.territoriocostaparadiso.it](http://WWW.territoriocostaparadiso.it)) un documento recante le espressioni "*Viene data la parola al Presidente del CdA, Piergianni Addis... il presidente informa il Collegio che, a seguito di verifiche interne... è emerso un ammanco nella cassa contanti, assegnata alla sig.ra Michele Suelzu, quantificabile in euro 55.000*", offendeva la reputazione di Suelzu Michela, di fatto accusandola di appropriazione indebita.

Con l'aggravante di avere commesso il fatto con un mezzo di pubblicità

Acc. In territorio del comune di Trinità D'Agultu 19.1.2015

Rilevata l'assenza di una esplicita opposizione della medesima ai sensi di quanto disposto dall'art. 459 c.p.p.;

Ritenuto che debba applicarsi la pena pecuniaria anche in conversione di quella detentiva e che la responsabilità in ordine ai fatti contestati sia dimostrata dalla C.N.R. in atti:

che non sussistono i presupposti per pronunciare sentenza di proscioglimento, ex art. 129 c.p.p.;

che la pena richiesta rientra nei limiti di cui all'art. 459 c.p.p.;

che non deve applicarsi nella fattispecie alcuna misura di sicurezza personale;

Considerato che la pena possa determinarsi nella misura di € **500,00 di multa**

così determinata: p.b. Euro 1000.00 di multa, ridotti del 50% per il rito ex art. 459 2° comma c.p.p., nella corrispondente multa di € 500,00.

Trattandosi di sanzione pecuniaria, è opportuno non concedere la sospensione condizionale della pena;

Osservato l'art. 460 c.p.p.

P.Q.M.

condanna **ADDIS Piergianni** in ordine al reato di cui all'imputazione alla pena di **EURO 500,00 di multa**

Non menzione della condanna come per legge

#### AVVERTE L'IMPUTATO

che può proporre, personalmente o a mezzo del difensore eventualmente nominato, opposizione entro 15 (quindici) giorni dalla notificazione di questo decreto, con dichiarazione da depositare nella Cancelleria del Giudice per le indagini preliminari che ha emesso il decreto ovvero nella cancelleria del Tribunale o del Giudice di Pace del luogo in cui si trova l'opponente; che può chiedere, con l'opposizione, l'emissione di decreto che dispone il giudizio ovvero il giudizio abbreviato - artt. 438, 443 c.p.p. - o l'applicazione della pena a norma dell'art. 444 c.p.p.

che ha facoltà di nominare un difensore e che questi, durante il termine per proporre opposizione, ha facoltà di prendere visione ed estrarre copia, nella Cancelleria, degli atti del fascicolo (art. 140 D.Lv. n. 271/89)

#### INVITA L'IMPUTATO

qualora non vi abbia già provveduto, a dichiarare od eleggere il domicilio per le notificazioni relative al presente procedimento, entro il termine di giorni 15 dalla notificazione del decreto, con dichiarazione resa nella Cancelleria di questo Ufficio ovvero nella cancelleria del Tribunale o del Giudice di Pace del luogo in cui si trova l'opponente oppure con telegramma o lettera raccomandata con sottoscrizione autenticata da notaio, da persona autorizzata o dal difensore con avvertenza che, in caso di mancata comunicazione di ogni mutamento del domicilio eletto o dichiarato, di mancanza, di insufficienza o di inidoneità della dichiarazione o della elezione, tutte le notificazioni saranno eseguite nel luogo in cui il decreto è notificato, (art. 161 c.p.p.) .

#### ORDINA

L'esecuzione del presente decreto ove non venga proposta opposizione nel termine sopra indicato.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza

Tempio Pausania, 30-10-2015

Il Cancelliere

Depositato in Cancelleria il 30-10-15.

Il Cancelliere



Il Giudice per le Indagini Preliminari

*(Dott. Marco Corliti)*